



COMUNE DI GENOLA



COMUNE DI SALMOUR

## Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour

DETERMINAZIONE n. 7 del 06/06/2018 ore 13:00

OGGETTO: Procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Genola – Periodo 01/07/2018 – 31/12/2022 - CIG 7492872195 – Nomina del seggio di gara di composizione monocratica

### IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Genola n.3 in data 30/04/2015 e del Consiglio Comunale di Salmour n° 4 in data 23/02/2015 di istituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour e di approvazione della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale di Genola n. 57 in data 16.09.2015, con la quale veniva organizzato e disciplinato il Servizio Centrale Unica di Committenza;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Genola n. 3 in data 18.09.2015, ente capofila, di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 27/04/2018 nella quale è stata approvata lo schema di convenzione del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2022, sono stati dati gli indirizzi ai fini dell'affidamento di tale servizio e che con lo stesso atto sono stati demandati al Responsabile dei Servizi finanziari – Sig. Giletta Pierangelo, in qualità di RUP, gli adempimenti necessari per l'affidamento sopra citato;

VISTA la Determina a contrarre del Responsabile dei Servizi finanziari n. 09 del 04/05/2018 del Comune di Genola in qualità di R.U.P con la quale fa richiesta alla C.U.C. dei Comuni di Genola-Salmour di effettuazione della gara per l'affidamento del servizio soprarichiamato dando adeguate motivazioni;

VISTA la propria determinazione n. 6 del 16/05/2018 con la quale viene approvata la documentazione di gara e nominato come responsabile di procedimento il Sig. Giletta Pierangelo Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Genola;

VISTO il disciplinare di gara nel quale è stato stabilito che le offerte economiche insieme alla documentazione amministrativa dovevano pervenire materialmente entro, e non oltre, le ore 12,00 del 06 giugno 2018, con qualsiasi mezzo, all'Ufficio Protocollo del Comune di Genola;

PRESO ATTO che entro l'orario sopraindicato è pervenuto un plico relativo alla gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Genola, da parte della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A;

VISTO la Sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 9 novembre 2017, n. 11151 nella quale viene chiarito che l'art. 77 D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede la nomina obbligatoria della commissione di gara nel solo caso in cui il criterio di selezione dell'offerta sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso la citata disposizione prevede che detta nomina debba essere effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016). Non codificando la citata disposizione un principio di carattere generale in materia di appalti, si ha come ovvia conseguenza che essa non trova applicazione nelle gare indette con il criterio del prezzo più basso, atteso che si tratta di sistemi di aggiudicazione ontologicamente distinti, sì da comportare una distinta disciplina di gara, la quale trova giustificazione nel fatto che l'applicazione del criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" implica l'esercizio di un adeguato potere di scelta tecnico-discrezionale, mentre al criterio del "prezzo più basso" consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal disciplinare di gara. Da ciò ne discende che, solo all'esercizio della discrezionalità tecnica valutativa propria del sistema della "offerta economicamente più vantaggiosa" deve ritenersi correlata la prescrizione cautelativa del comma 10 dell'art. 84 Cost. in ordine alla costituzione della Commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non configurandosi tale esigenza per il sistema del "prezzo più basso" in ragione della rilevata automaticità della scelta, che rende indifferente, ai fini della regolarità della procedura concorsuale, il momento di nomina della Commissione giudicatrice, ferma restando la necessaria applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità dell'attività della Commissione (ex plurimis Cons. di Stato, Sez. IV, n. 4613/2008);

CONSIDERATO che nonostante la sentenza sopracitata la presente C.U.C. ritiene di effettuare, in via cautelare la nomina del seggio di gara dopo la scadenza della presentazione delle offerte;

VISTO la sentenza del 28 agosto 2017, n. 1074 con la quale Il Tar Lombardia – Brescia, Sezione Seconda, ha stabilito sciogliendo i dubbi sulla questione, che il RUP, responsabile del procedimento, può legittimamente presiedere il seggio di una gara d'appalto purché si limiti a dirigere le fasi estranee alle valutazioni, infatti il TAR nella sentenza chiarisce che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "Nell'ambito dell'articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono distinguersi le sottofasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell'attribuzione del relativo punteggio, che sono caratterizzate da un'attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione

monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento), dalla sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell'apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5.11.2014, n. 5446) (Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4190; medesime considerazioni sono espresse, da ultimo, da Consiglio di Stato, sez. II, 3 febbraio 2017, n. 475; analoghi principi sulla diversità tra commissione giudicatrice e seggio di gara sono espressi da Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361; TAR Piemonte, sez. I, 20 gennaio 2016, n. 75).

VISTO la sentenza del Tar Lazio del 2016 la quale chiarisce che l'esperienza nello specifico settore dei componenti della Commissione è richiesta solo e soltanto per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica e non anche per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, frutto di un mero calcolo non opinabile, al punto che la necessità di costituire una commissione di gara sussiste solo nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma non anche ove il criterio prescelto sia quello del prezzo più basso;

VISTO la Sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 9 novembre 2017, n. 11151 nella quale viene chiarito che l'incompatibilità del ruolo del RUP con quello del commissario di gara può essere resa applicabile solo in presenza della nomina di una Commissione di gara obbligatoria, in quanto chiamata ad effettuare un'attività valutativa conseguente all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, né detta attività valutativa può essere rintracciabile nella verifica dell'anomalia delle offerte.

PRESO ATTO che la gara come stabilito dagli indirizzi del Consiglio Comunale di Genola con la delibera n. 9 del 27/04/2018, e dalla propria determinazione n. 6 del 16/05/2018 avverrà con procedura di evidenza pubblica e precisamente con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016

CONSIDERATO che le ore 12:00 della data odierna 06 giugno 2018 sono passate da un'ora, e che occorre nominare il seggio di gara e che è intenzione di questa C.U.C nominare un seggio di gara monocratico avente come unico componente lo stesso Responsabile di Procedimento Sig. Giletta Pierangelo;

VISTO il curriculum del Responsabile Sig. Giletta Pierangelo allegato al presente provvedimento

VISTO la dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e presentata dal responsabile del procedimento Giletta Pierangelo;

ACCERTATO l'insussistenza delle cause ostative alla nomina del Sig. Giletta Pierangelo a componente unico del seggio di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Genola – Periodo 01/07/2018 – 31/12/2022;

#### DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di nominare il Seggio di gara per la procedura aperta inerente l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Genola – Periodo 01/07/2018 – 31/12/2022 composto da un unico componente il Sig. Giletta Pierangelo già Responsabile di procedimento.
- 2) di dare atto che il componente del Seggio di Gara ha l'incarico in particolare di provvedere:
  - Alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e successivamente all'apertura della busta "A -Documentazione amministrativa" provvedendo all'ammissione o meno alla gara delle ditte partecipanti.
  - all'esame e valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e con le modalità indicati nella documentazione a base di gara;
  - alla proposta di aggiudicazione provvisoria della gara in favore del soggetto risultato primo nella graduatoria di merito;
- 3) di precisare che la analisi della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti verrà effettuata sempre dal Sig. Giletta Pierangelo in qualità di responsabile di procedimento della C.U.C.
- 4) di precisare che la partecipazione alla presente commissione di gara non prevede compenso per il suo unico componente .
- 5) di pubblicare copia del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di Genola ai sensi dell'art. 29 c.l del D.Lgs. 50/2016 e all' Albo Pretorio del Comune di Genola per 15 giorni consecutivi
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.
- 7) di demandare al Sig. Giletta Pierangelo, al quale viene trasmessa copia del presente atto, di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza in qualità di responsabile di procedimento della C.U.C. ;

IL RESPONSABILE  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
(Tocci Dott. Giuseppe)